

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 07/11/2019

FATTO

Il cliente deduce che, a seguito del decesso del padre, nel gennaio 2018 presentava all'intermediario tutta la documentazione richiesta per la successione (dichiarazione di successione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), ma l'intermediario non svincolava in suo favore, quale co-erede, la quota dell'asse ereditario del defunto che gli spetta. Osserva, inoltre, che presso la Filiale risulta intestata al defunto anche una cassetta di sicurezza che, tuttavia, non è stata ancora aperta, in quanto un'altra coerede non si è presentata agli appuntamenti fissati a questo scopo presso la Filiale; che in ogni caso, la cassetta di sicurezza non risulta dalla dichiarazione di successione e, comunque, la stessa è solo "nominalmente" intestata al defunto, poiché (i) le spese sono state pagate dal cliente stesso; (ii) fin dall'apertura (avvenuta nel 2015) solo il cliente, come delegato, ha avuto accesso alla cassetta.

Sottolinea, infine, che l'intermediario ha rifiutato la liquidazione della quota ereditaria, sostenendo che la stessa presuppone la volontà di tutti i coeredi e, comunque, non potrebbe avvenire prima dell'apertura della cassetta di sicurezza.

Dopo aver esperito infruttuoso reclamo, ha proposto ricorso chiedendo la liquidazione della propria quota delle giacenze presso l'intermediario.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva che la liquidazione pro-quota dei beni ereditari non può avvenire senza un ordine congiunto da parte di tutti gli eredi; che

l'apertura della cassetta di sicurezza è, comunque, necessaria e propedeutica per lo svincolo di tutti gli altri rapporti accesi presso la banca perché, per esempio, la cassetta potrebbe contenere un testamento del defunto; si tratterebbe quindi di una "condizione di perfezionamento della successione"; che non ha rilevanza che la cassetta sia intestata solo nominalmente al defunto, perché ciò che rileva è l'intestazione formale.

Deduce, altresì, che è onere degli eredi concordare con l'Agenza delle Entrate o un Notaio il giorno e l'ora per l'apertura della cassetta e la redazione dell'inventario, essendo la banca unicamente tenuta, per disposizione di legge, a dare conferma all'amministrazione finanziaria, il tutto per garantire la posizione di tutti gli eredi; che l'apertura della cassetta non è stata possibile per motivi imputabili esclusivamente agli eredi.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Il cliente con le repliche ribadisce le proprie contestazioni, precisando ulteriormente la propria posizione.

DIRITTO

Il Collegio osserva che la controversia attiene alla valutazione del comportamento dell'intermediario e, in particolare, della sua decisione di non liquidare la quota dell'eredità di spettanza del cliente, sotto il profilo della diligenza e della prudenza nell'interessi di tutti gli eredi.

L'intermediario affida la propria difesa, sostanzialmente, a due argomenti. Da un lato, la parte resistente evidenzia che a presidio della corretta liquidazione dei beni ereditari e a tutela degli eredi, lo svincolo non può avvenire senza l'apertura della cassetta di sicurezza e del correlato inventario, per verificare che al suo interno non vi siano diverse volontà testamentarie. Dall'altro, che la liquidazione pro-quota dei beni ereditari non può, comunque, avvenire senza un ordine congiunto da parte di tutti gli eredi, in quanto "i crediti del *de cuius* non si dividono automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria".

Il Collegio sottolinea che l'esame del primo degli argomenti utilizzati dall'intermediario appare dirimente, tenuto conto che - qualora la decisione dell'intermediario di subordinare la liquidazione dei beni ereditari all'apertura/inventario della cassetta di sicurezza fosse legittima - risulterebbe assorbita la questione della sussistenza o meno di un diritto di ciascun coerede alla liquidazione dell'asse ereditario.

Ebbene, la domanda del cliente sotto il primo profilo non è meritevole di accoglimento. Si deve rilevare, infatti, che la condotta della banca che ha rifiutato di procedere alla liquidazione prima dell'apertura della cassetta di sicurezza appare legittima considerato che la presenza di una scheda testamentaria e, dunque, di un diverso catalogo degli eredi, potrebbe esporre l'intermediario ad una responsabilità dalla quale non andrebbe esente facendo applicazione delle regole in tema di convenzioni con l'erede apparente o di pagamento al creditore apparente (cfr. Collegio di Bologna, decisione n., 16323/2018).

E l'apertura della cassetta di sicurezza non può che avvenire nel rispetto delle regole di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, come correttamente rilevato dall'intermediario.

Ciò chiarito, che comporta il rigetto della domanda, il Collegio evidenzia, comunque, che il secondo argomento speso dall'intermediario non appare condivisibile. Infatti, come statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 27252/2018) "il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né

richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA